

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 28 giugno 2021

D.g.r. 21 giugno 2021 - n. XI/4913
Approvazione dei criteri per l'emanazione del bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la l.r. n. 6 del 2 febbraio 2010 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che disciplina, tra l'altro, le competenze della Regione in materia fieristica, ed in particolare l'art. 147 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico regionale», secondo cui la Regione può concorrere a sostenere, attraverso la concessione di contributi in conto capitale, progetti di qualificazione dei centri fieristici, progetti di infrastrutturazione e di delocalizzazione dei centri;
- il regolamento regionale n. 5 del 12 aprile 2003 di attuazione della l.r. 10 dicembre 2002, n. 30 «Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo» e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina, tra l'altro, i requisiti minimi per il riconoscimento ai quartieri fieristici della qualifica internazionale, nazionale e regionale e le modalità per la verifica e il controllo di tali requisiti;

Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con d.c.r. n. XI/64 del 10 luglio 2018, che individua tra le proprie priorità lo sviluppo dell'innovazione e della competitività dei quartieri fieristici e delle manifestazioni lombarde;

Viste inoltre:

- l'ordinanza del Ministro della Salute, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del 23 febbraio 2020, contenente misure urgenti per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Lombardia, che disponeva, tra l'altro, la chiusura delle manifestazioni fieristiche;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 573 del 29 giugno 2020, che consentiva la riapertura delle fiere a partire dal 1° luglio 2020, approvando contestualmente le linee guida per la riapertura di tali attività economiche, contenenti, tra l'altro, le misure di prevenzione e contenimento del contagio da adottare nel settore fieristico;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale», che disponeva il divieto allo svolgimento di sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi;
- il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 che, all'art. 7, dispone che sia nuovamente consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza delle fiere;

Considerato che:

- nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le fiere sono state tra le prime attività a cui è stata imposta la chiusura e tra le ultime a riaprire, non potendosi in particolare svolgere, in Lombardia, nel periodo da febbraio a luglio 2020, e che, a seguito della rinnovata crescita del numero dei contagi, sono state sottoposte ad una nuova chiusura a partire da novembre 2020 fino a giugno 2021;
- tale lunga e forzata chiusura ha comportato, in Lombardia, la sospensione, il rinvio, l'annullamento o la trasformazione da evento in presenza a evento solo digitale di una larga parte delle manifestazioni, con grave pregiudizio economico non solo per i relativi soggetti organizzatori ma anche per i quartieri fieristici che li avrebbero dovuti ospitare, i quali hanno visto la drastica riduzione dei propri ricavi a fronte del permanere di rilevanti costi fissi legati alla gestione e manutenzione delle strutture;
- in una audizione alla Camera dei Deputati in data 03 novembre 2020, il presidente di AEFI, Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, principale associazione italiana di categoria per i quartieri fieristici, ha stimato la perdita di fatturato dei propri associati a causa dell'emergenza epidemiologica e delle connesse sospensioni forzate di attività nella percentuale del 70-80% del fatturato medio anno, per un importo in termini assoluti a livello nazionale che supera il miliardo di euro;
- i quartieri fieristici regionali, grazie agli eventi che ospitano, generano un ampio indotto sul territorio, sia diretto, considerando tutte le imprese e i servizi connessi con le manifestazioni (allestitori, fornitori, personale di stand, ma anche alberghi e trasporti locali), sia indiretto, tenendo anche conto degli effetti del turismo business su commercio, ristorazione, intrattenimento e attrazioni artistiche e monumentali;
- tali quartieri, anche nel prevedibile scenario futuro di ripre-

sa dalla crisi, continuano a rappresentare un fondamentale volano di sviluppo e attrattività per il territorio che li ospita, nonché una piattaforma commerciale di business per le imprese;

- appare necessario garantire la sopravvivenza e la continuità dei quartieri fieristici, sostenendoli nel superamento della fase presente di difficoltà economica e finanziaria, nonché promuovere il loro rilancio e consolidamento nella fase post-emergenziale, per assicurare il loro contributo futuro allo sviluppo economico del nostro territorio;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di promuovere una misura dedicata ai soggetti proprietari e gestori di quartieri fieristici riconosciuti di livello internazionale, nazionale e regionale e destinata sia al ristoro delle perdite subite nel periodo dell'emergenza epidemiologica sia al rilancio del proprio modello di business;

Ritenuto quindi di approvare i criteri per l'emanazione del bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi», come dettagliati all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione finanziaria di € 12.000.000,00;

Dato atto che la suddetta dotazione trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

Visti:

- l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ai sensi del quale possono considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;
- l'articolo 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea secondo cui l'Unione garantisce un livello elevato di protezione della salute umana nella definizione e nell'attuazione di tutte le sue politiche ed attività e che prevede che l'azione dell'Unione si indirizza al miglioramento della sanità pubblica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute fisica e mentale;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
- la Comunicazione della Commissione sul Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 - C(2020) 1863 final - del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii.;
- la Comunicazione della Commissione Europea C(2020)7127 final, che ha adottato la quarta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando le disposizioni di tale regime fino al 30 giugno 2021 ed introducendo la sezione 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti»;
- la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente fino al 31 dicembre 2021 la validità del Quadro temporaneo e innalzando a 10.000.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 3.000.000 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, di cui alla sezione 3.12 del «Quadro temporaneo»;

Visto il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dal d.l. 22 marzo 2021 n. 41, convertito con legge 69/2021, ed in particolare:

- il capo II «Regime quadro della disciplina degli aiuti», oggetto di notifica alla Commissione Europea, a copertura degli aiuti concessi da tutte le Pubbliche Amministrazioni italiane (regioni, province autonome, gli altri enti territoriali, le camere di commercio) come da comunicazione aiuto SA.57021;
- l'articolo 53 che, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, deroga all'articolo 46, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 concernente il divieto per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, di ricevere nuovi aiuti;
- l'articolo 60 bis, che consente a Regioni e Province Autonome di adottare misure di aiuto ai sensi della sezione 3.12 della comunicazione della Commissione europea C. (2020)

1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e al suddetto articolo;

- l'articolo 61 sulle disposizioni comuni per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo;
- l'articolo 63 che dispone, per gli aiuti concessi nel Regime Quadro temporaneo, l'osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 e specifica che il «Codice Aiuto RNA - CAR» è acquisito dal Dipartimento delle politiche europee ai sensi dell'articolo 8 del citato decreto 31 maggio 2017, n. 115 mentre la registrazione di ciascuna misura di aiuto adottata dagli enti concedenti e dei relativi singoli aiuti concessi ai beneficiari è operata dai soggetti concedenti, sotto la propria responsabilità;
- l'articolo 64 che dispone l'adeguamento del Registro Nazionale Aiuti, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a cura del Ministero dello sviluppo economico entro il 30 maggio per l'aggiunta di una specifica sezione ed entro il 15 giugno 2020 per la registrazione di ciascuna misura e la registrazione dei dati necessari alla concessione degli aiuti, prevedendo modalità semplificate per aiuti automatici, sia fiscali che non fiscali;

Dato atto che il Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34:

- consente a Regioni, Province autonome, Enti territoriali e Camere di Commercio l'adozione di misure di aiuto in conformità alla Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», volta a garantire che le imprese dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell'attività economica durante e dopo l'epidemia;
- prevede la possibilità di concedere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, garanzie sui prestiti alle imprese, tassi d'interesse agevolati per i prestiti alle imprese; aiuti per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling e per la produzione di prodotti connessi al COVID-19, sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

Preso atto della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020 con cui la Commissione Europea riconosce la compatibilità del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato, contenuto nel d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visti, in particolare, i seguenti punti della decisione C(2020) 3482 final del 21 maggio 2020:

- 26 e s.s. relativi alle regole di cumulo;
- 29 relativo al rispetto degli obblighi di monitoraggio e relazione e in particolare l'obbligo di pubblicazione da parte delle autorità concedenti delle informazioni su ogni singolo aiuto concesso ai sensi del Regime Quadro sul Registro Nazionale Aiuti entro 12 mesi dal momento della concessione;

Viste:

- la Decisione C(2020) 9121 final del 10 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59655 autorizza la richiesta di proroga dell'aiuto di Stato SA.57021;
- la Decisione C(2020) 9300 final del 15 dicembre 2020, con cui la Commissione con l'aiuto SA.59827 autorizza l'introduzione, nel predetto Regime Quadro, della misura prevista dalla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, relativa agli aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti, ed in particolare le condizioni di compatibilità di cui ai punti da 27 a 32;
- la Decisione C(2021) 2570 final del 9 aprile 2021, con cui la Commissione, con l'aiuto SA.62495, autorizza la modifica al Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato di cui agli aiuti SA.57021-59655-59827, recependo la proroga del termine di validità al 31 dicembre 2021 e l'innalzamento a 10.000.000,00 euro l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti;

Stabilito, pertanto, che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-59827-62495 e in particolare della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 60 bis del d.l. 34/2020 e s.m.i.;

Stabilito che tali aiuti, concessi sotto forma di sovvenzione a fondo perduto:

- coprono i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo (Periodo Ammissibile);
- non possono superare l'importo complessivo 10 milioni di euro per impresa, al lordo di qualsiasi imposta o altro onere;
- sono concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- non sono cumulabili con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili;
- possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;
- non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019;
- non possono essere concessi alle imprese che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente, mentre possono essere concessi alle imprese in stato di liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità;

Dato atto che le imprese beneficiarie dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che attesti di non essersi trovate in difficoltà al 31 dicembre 2019 ai sensi della definizione di cui all'articolo 2 punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;

Visto il d.m. 31 maggio 2017, n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Verificato che la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;

Stabilito di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 10.000.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Acquisito il parere positivo del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato, di cui alla d.g.r. n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, nella seduta del 15 giugno 2021;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

Viste:

Serie Ordinaria n. 26 - Lunedì 28 giugno 2021

- la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il regolamento regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;
- la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare i criteri per l'emanazione del bando «Rilancio dei quartieri fieristici lombardi», come dettagliati all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, con una dotazione finanziaria di € 12.000.000,00;

2. di stabilire che la suddetta dotazione trova copertura finanziaria a valere sul capitolo 14.01.104.14796 dell'esercizio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa;

3. di prevedere che gli aiuti di cui al presente provvedimento saranno concessi sulla base del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-59827-62495 e in particolare della sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i. nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 60 bis del d.l. 34/2020 e s.m.i., fino ad un importo massimo di 10.000.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;

4. di demandare al competente Dirigente dell'Unità Organizzativa Commercio, Reti Distributive e Fiere della Direzione Generale Sviluppo Economico:

- l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;
- il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- la verifica nel Registro Nazionale Aiuti, ai fini della concessione, che gli aiuti non superino la soglia massima di 10.000.000,00 euro per impresa, al lordo di oneri e imposte;
- l'assolvimento degli obblighi e delle responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione (2020)1863 e s.m.i.;
- l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul portale www.bandiregione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini

— • —

Allegato 1

TITOLO	RILANCIO DEI QUARTIERI FIERISTICI LOMBARDI
FINALITÀ	<p>Sostenere i quartieri fieristici lombardi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superare l'impatto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ristorando le perdite subite nel corso dell'emergenza a seguito della sospensione forzata delle attività o del loro svolgimento in condizioni di contesto difficili; • rilanciare in maniera strutturale il proprio modello di business, puntando sulla differenziazione della attività, sull'ampliamento della gamma di servizi offerti ed eventi ospitati e sulla collaborazione con gli altri quartieri fieristici.
R.A. DEL PRS X Lgs.	Econ.14.01 R.A. 48 Promozione del sistema fieristico lombardo
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Potranno presentare domanda soggetti proprietari o gestori di quartieri fieristici riconosciuti di livello internazionale, nazionale e regionale.</p> <p>Tali soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Essere iscritti al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo della Camera di Commercio territorialmente competente ed essere in stato di attività, ovvero avere una partita IVA attiva come risultante dall'Anagrafe Tributaria; • Non rientrare nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche predisposto dall'ISTAT; • Non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente (sono ammissibili i soggetti in liquidazione volontaria o in concordato preventivo in continuità); • Non essersi trovati in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019; • Non avere alcuno dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (c.d. Codice delle leggi anti mafia)

	<p>per il quale sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art. 67 del citato D.Lgs.;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aver subito nel periodo dal 1° marzo 2020 al 31 agosto 2021 ("Periodo Ammissibile") un calo di fatturato (voce del Conto Economico A.1 "Ricavi delle vendite e delle prestazioni") di almeno il 30% rispetto all'analogo periodo del 2019. <p>I soggetti richiedenti possono presentare domanda per un Periodo Ammissibile più breve, purché compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2021.</p> <p>Il calo del fatturato deve essere verificato confrontando i periodi interessati del 2020 e del 2021 col rispettivo periodo del 2019, ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il periodo 1° marzo 2020 – 31 dicembre 2020 in confronto col periodo 1° marzo 2019 – 31 dicembre 2019; • il periodo 1° gennaio 2021 – 31 agosto 2021 in confronto col periodo 1° gennaio 2019 – 31 agosto 2019. <p>I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e fino all'erogazione del contributo.</p> <p>All'atto dell'erogazione del contributo, sarà inoltre verificato che i soggetti beneficiari siano in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).</p>
<p>DOTAZIONE FINANZIARIA</p>	<p>Dotazione complessiva: € 12.000.000.</p> <p>Regione Lombardia si riserva di rifinanziare la misura con ulteriori risorse.</p>
<p>REGIME DI AIUTO DI STATO</p>	<p>Gli aiuti di cui al presente atto sono inquadrati nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021-59655-59827-62495 e in particolare nella sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione Europea (2020) 1863 del 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i., nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione e all'art. 60 bis decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178.</p>

	<p>L'aiuto è concesso entro il 31 dicembre 2021 e copre i costi fissi scoperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021 o in una parte di tale periodo ("Periodo ammissibile"). L'importo complessivo degli aiuti concessi a norma della sezione 3.12 della citata Comunicazione non può superare 10 milioni di euro per impresa.</p> <p>Gli aiuti nell'ambito della presente misura non sono cumulati con altri aiuti per gli stessi costi ammissibili.</p> <p>Gli aiuti possono essere concessi ed erogati ad imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. UE 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE 1589/2015 attivando la compensazione di cui all'art. 53 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34</p> <p>Gli aiuti non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del Regolamento UE 651/2014 alla data del 31 dicembre 2019.</p>
<p>TIPOLOGIA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE</p>	<p>L'aiuto consta di un contributo a fondo perduto, concesso in rapporto ai costi fissi non coperti nel Periodo Ammissibile selezionato, nelle seguenti percentuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 70% dei costi fissi non coperti, per le imprese di medie e grandi dimensioni, secondo la definizione di cui all' Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014; • 90% dei costi fissi non coperti, per le imprese di micro e piccole dimensioni, secondo la definizione di cui all' Allegato 1 del Regolamento UE 651/2014. <p>Rispetto alla presente singola misura, l'importo massimo dell'aiuto concesso non può superare € 3.000.000,00 per impresa. Resta ferma la soglia generale di massimo € 10.000.000,00 per impresa percepibili complessivamente a valere sulla sezione 3.12 del Quadro temporaneo, ai sensi di altre misure anche di altri Enti concedenti.</p> <p>Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il Periodo Ammissibile che non sono coperti dagli</p>

utili (vale a dire le entrate meno i costi variabili) durante lo stesso periodo e che non sono coperti da altre fonti, quali assicurazioni, misure di aiuto temporanee o sostegno da altre fonti.

A tal fine, le **perdite subite dalle imprese in base al loro conto profitti e perdite durante il "Periodo Ammissibile"** sono considerate costi fissi non coperti.

Non devono essere considerati, al fine del calcolo delle perdite nel Periodo Ammissibile:

- Le perdite per riduzione di valore una tantum;
- I costi fissi non coperti per cui siano stati ottenuti altri aiuti ai sensi della sezione 3.12 della Comunicazione 1863/2020, salvo laddove tali aiuti ottenuti siano inferiori all'intensità di aiuto massima concedibile, nel qual caso potrà essere ottenuto un aiuto sulla presente misura pari alla differenza non ottenuta;
- I costi in relazione ai quali siano stati ottenuti altri aiuti a qualsiasi titolo, fatto salvo quanto specificato al punto precedente.

I soggetti richiedenti dovranno compilare uno "Schema di calcolo delle perdite e del contributo concedibile" appositamente predisposto in fase di emanazione del bando attuativo.

Nel calcolo delle perdite, costi e ricavi dovranno essere imputati sulla base del principio della competenza economica.

Le perdite subite nel Periodo Ammissibile fino al 31 maggio 2021 dovranno essere **confermate da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**.

Le perdite subite nel Periodo Ammissibile dal 1° giugno 2021 fino al 31 agosto 2021 potranno essere **oggetto di una stima previsionale** da parte del soggetto richiedente. In tal caso, l'importo definitivo dell'aiuto è determinato dopo il realizzo delle perdite sulla base di conti certificati, anch'essi da confermare da parte di un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili. L'agevolazione già erogata eventualmente eccedente l'importo finale dell'aiuto dovrà essere restituita.

Rispetto all'importo massimo concedibile calcolato in base alle perdite, l'aiuto sarà concesso come segue:

	<ul style="list-style-type: none"> • il 100% dell'importo massimo concedibile, laddove il soggetto richiedente presenti contestualmente alla domanda di contributo anche una idea progettuale di sviluppo del quartiere fieristico; • il 50% dell'importo massimo concedibile, laddove non venga presentata alcuna idea progettuale.
<p>PROGETTI DI SVILUPPO DEL QUARTIERE FIERISTICO</p>	<p>Insieme alla domanda di agevolazione, il soggetto richiedente può presentare una idea progettuale di sviluppo del quartiere fieristico, da finalizzare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La riqualificazione e l'adeguamento delle strutture; • La diversificazione delle attività, dei servizi offerti e degli eventi ospitati, in aggiunta alla attività fieristica in senso stretto; • L'incremento dell'utilizzo degli spazi, in termini di giorni di occupazione all'anno e di tasso di rotazione degli spazi (mq venduti / mq superficie disponibile); • L'aumento dei ricavi e degli utili; • La cooperazione e la sinergia tra quartieri fieristici lombardi; • Il consolidamento patrimoniale dell'impresa. <p>I progetti potranno contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investimenti strutturali sui quartieri, al fine di adeguarli e predisporli per erogare servizi differenti o migliori o per renderli più efficienti ed abbattere i costi di gestione; • Attività per lo sviluppo del business, quali promozione e marketing, formazione, ricerca di partner imprenditoriali, acquisizione di nuovi eventi e format da replicare, eventi di promozione ed animazione del territorio (es: fuori salone), al fine di aumentare i servizi offerti e gli eventi ospitati, anche diversificandone la tipologia (es: momenti formativi o di orientamento al lavoro, incubatori di impresa, spazi per associazioni...). <p>L'idea progettuale dovrà includere una descrizione di massima dei contenuti degli interventi, del loro costo e dei tempi di realizzazione.</p> <p>L'idea progettuale dovrà successivamente essere declinata in un progetto di dettaglio, sulla base di un apposito provvedimento attuativo del presente atto, da emanare successivamente alla raccolta delle idee progettuali, che definisca contenuti specifici, procedure e modalità di valutazione e monitoraggio.</p>

	<p>La spesa per gli interventi previsti dalle idee progettuali dovrà essere almeno pari al doppio dell'importo della quota dell'aiuto vincolata alla realizzazione del progetto. Qualora l'importo della spesa preventivata sia inferiore al doppio dell'importo dell'aiuto vincolato al progetto, questo sarà proporzionalmente ridotto.</p> <p>Sono ammissibili i progetti la cui realizzazione sia avviata successivamente alla data di approvazione del presente provvedimento.</p>
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE E DELLE DOMANDE	<p>Le domande dovranno essere presentate in via telematica tramite il sistema Bandi Online.</p> <p>I tempi e le esatte modalità di presentazione delle domande saranno definiti dai provvedimenti attuativi del presente atto.</p> <p>Per ogni quartiere riconosciuto può essere presentata una sola domanda.</p> <p>Nel caso in cui il soggetto proprietario e il soggetto gestore del medesimo quartiere siano due soggetti giuridici distinti, potrà essere presentata una sola domanda, con riferimento alle perdite direttamente sostenute dallo specifico soggetto richiedente.</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA, ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Tutte le domande presentate che risultino formalmente ammissibili saranno ammesse per la quota del 50% da erogare contestualmente alla concessione.</p> <p>Qualora, insieme alla domanda di aiuto, sia stata presentata anche una idea progettuale di sviluppo del quartiere, tali idee progettuali saranno oggetto di una istruttoria di ammissibilità finalizzata a verificare la coerenza generale con le finalità della misura. Tutte le domande le cui idee progettuali siano state giudicate coerenti saranno ammesse anche per la restante quota del 50%.</p> <p>Qualora la dotazione finanziaria della misura non risultasse sufficiente a finanziare interamente tutte le domande ammissibili, l'aiuto concesso sarà ridotto nella medesima proporzione per tutte le domande.</p>

L'istruttoria di ammissibilità formale sarà effettuata a cura della competente Unità Organizzativa della Giunta regionale della Lombardia.

Le attività di istruttoria e la concessione degli aiuti si concluderanno **entro 60 giorni** dal termine per la presentazione delle domande.

Successivamente alla concessione degli aiuti, i soggetti beneficiari che abbiano presentato una idea progettuale ammissibile **saranno invitati, sulla base delle indicazioni riportate in un successivo apposito atto, a presentare un progetto di dettaglio.**

I progetti di dettaglio saranno sottoposti ad una valutazione di merito, effettuata a cura di un apposito Nucleo di Valutazione. Il Nucleo di Valutazione attribuirà a ciascun progetto presentato un **punteggio da 0 a 100**. Sono valutati come ammissibili i progetti che abbiano ottenuto una valutazione **non inferiore a 60**.

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri, da dettagliare coi provvedimenti attuativi del presente atto:

- Qualità dell'analisi del contesto competitivo e degli ambiti di sviluppo del quartiere
- Livello di definizione degli interventi previsti e delle relative previsioni sullo sviluppo delle attività e sui risultati conseguibili;
- Livello di differenziazione delle attività e dei servizi offerti;
- Possibilità di cooperazione e sinergia con altri quartieri fieristici territoriali lombardi;
- Entità della compartecipazione finanziaria dei soci o di altri partner investitori.

Il raggiungimento di una valutazione almeno sufficiente del progetto è **condizione necessaria per conservare il titolo all'erogazione della seconda quota del 50% dell'aiuto vincolata allo sviluppo del quartiere.**

In caso di ammissione del progetto di sviluppo, i soggetti beneficiari si dovranno impegnare, nell'ambito dei prodotti e della comunicazione relativi al progetto, a valorizzazione l'immagine di Regione Lombardia applicando le indicazioni generali contenute nel Brand book di cui alla DGR 7710/2018, secondo le indicazioni di dettaglio da definire nei provvedimenti attuativi del presente atto.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELL'AGEVOL AZIONE	I contributi saranno erogati da Regione Lombardia come segue: <ul style="list-style-type: none">• 50% dell'importo dell'aiuto contestualmente alla concessione dello stesso;• 50% dell'importo, in tranche da definire con i provvedimenti attuativi del presente atto, a fronte della realizzazione del progetto di sviluppo del quartiere fieristico.
--	--